

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 29 aprile 1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che ai sensi del trattato, qualsiasi trattamento discriminatorio fondato sulla nazionalità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi è vietato dopo il termine del periodo di transizione;

considerando che ai sensi della direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1973, per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari ⁽¹⁾, è vietato obbligare una società di uno Stato membro che intende esercitare l'attività di gerente o di depositaria di un fondo comune d'investimento in un altro Stato membro, ad essere costituita in questo ultimo Stato;

considerando che vi sono notevoli divergenze tra le legislazioni degli Stati membri relative agli organismi d'investimento collettivo, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi e i controlli ai quali questi organismi sono assoggettati; che queste divergenze provocano perturbazioni delle condizioni di concorrenza tra questi organismi e non garantiscono una tutela equivalente dei partecipanti;

considerando che un coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli organismi d'investimento collettivo appare pertanto opportuno, onde ravvicinare sul piano comunitario le condizioni di concorrenza tra questi organismi ed attuarvi una tutela più efficace e più uniforme dei partecipanti; che un simile coordinamento sarebbe opportuno anche ai fini di facilitare agli o.i.c.v.m. situati in uno Stato membro l'accesso all'attività negli altri Stati membri;

considerando che la realizzazione di questi obiettivi costituisce un presupposto per l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione, sul piano comunitario, delle quote degli organismi d'investimento collettivo e che questo coordinamento si inquadra quindi anche nella prospettiva della creazione di un mercato europeo dei capitali;

considerando che per raggiungere gli obiettivi di cui sopra è necessario prevedere per gli organismi d'investimento collettivo situati negli Stati membri norme minime comuni per quanto riguarda la loro autorizzazione, il loro controllo, la loro struttura, la loro attività e le informazioni che sono tenuti a pubblicare;

considerando che l'applicazione di queste norme comuni rappresenta una garanzia sufficiente affinché gli organismi d'investimento collettivo situati in uno Stato membro possano, fatte salve le disposizioni in materia di movimenti di capitali, commercializzare le loro quote negli altri Stati membri, senza che questi ultimi possano assoggettare questi organismi o le loro quote a qualsiasi disposizione, eccettuate le norme sulla commercializzazione; considerando che tuttavia è opportuno prevedere che, se un o.i.c.v.m. commer-

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 16. 7. 1973, pag. 1.

cializza le sue quote in uno Stato membro diverso da quello dove è situato, deve disporre in questo Stato membro di un servizio finanziario affinché i partecipanti in questo Stato membro possano esercitarvi agevolmente i loro diritti finanziari;

considerando che in una prima fase, è opportuno limitare il coordinamento delle legislazioni degli Stati membri agli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello «chiuso» che investono il loro patrimonio essenzialmente in valori mobiliari; che, a motivo dei problemi differenti che sollevano, gli organismi d'investimento collettivo che non investono essenzialmente in valori mobiliari e quelli di tipo «chiuso» saranno oggetto di un successivo coordinamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Gli Stati membri applicano agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (qui di seguito chiamati o.i.c.v.m.) situati sul loro territorio le disposizioni della presente direttiva.

2. Fatte salve le disposizioni in materia di movimenti di capitali e quelle degli articoli 55, paragrafo 1, e 61, paragrafo 2, della presente direttiva, uno Stato membro non può assoggettare gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari situati in un altro Stato membro o le loro quote ad alcuna disposizione.

3. Gli Stati membri possono applicare agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari situati sul loro territorio disposizioni più rigorose di quelle previste dagli articoli 5 e seguenti della presente direttiva e disposizioni aggiuntive, a condizione che queste disposizioni siano di applicazione generale e non siano contrarie alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per o.i.c.v.m. le società d'investimento e i fondi comuni d'investimento

— il cui oggetto è l'investimento collettivo, essenzialmente in valori mobiliari e liquidità, dei capitali raccolti attraverso offerte aperte al pubblico ed il cui funzionamento è soggetto al principio della

ripartizione dei rischi. È considerato come investimento essenzialmente in valori mobiliari e liquidità, l'investimento in valori mobiliari e liquidità dell'80 % almeno dei capitali raccolti,

— e le cui quote sono emesse o sono state emesse in modo continuativo o a lotti ravvicinati e/o sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi.

2. Per l'applicazione della presente direttiva non sono tuttavia considerati o.i.c.v.m.:

- a) le società d'investimento di tipo chiuso;
- b) gli o.i.c.v.m. il cui patrimonio viene investito essenzialmente, tramite società filiali, in beni diversi dai valori mobiliari e dalle liquidità.

Articolo 3

Per l'applicazione della presente direttiva un o.i.c.v.m. si considera situato nello Stato membro in cui viene esercitata la sua gestione effettiva.

Articolo 4

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

- a) *società d'investimento*: gli o.i.c.v.m. di tipo societario, vale a dire costituiti sotto forma di società;
- b) *fondo comune d'investimento*: gli o.i.c.v.m. di tipo diverso da quello societario;
- c) *società di gestione*: la società incaricata della gestione del fondo comune d'investimento;
- d) *società depositaria*: la società incaricata della custodia del patrimonio del fondo comune d'investimento o della società d'investimento;
- e) *regolamento del fondo*: l'insieme delle norme contrattuali o «trust rules», che determinano, in un fondo comune d'investimento, i rapporti giuridici tra la società di gestione, la società depositaria e i partecipanti;
- f) *quota*: qualsiasi mezzo materiale rappresentativo dei diritti dei partecipanti al patrimonio dell'o.i.c.v.m., siano tali diritti materializzati in titoli emessi dall'o.i.c.v.m. o nell'iscrizione dei partecipanti in un registro tenuto dall'o.i.c.v.m.;

g) *dirigente:*

ogni persona che, a norma della legge o dei documenti costitutivi, rappresenta la società di gestione, la società d'investimento o la società depositaria, ovvero che ne assume la gestione ad alto livello;

h) *autorità competenti:*

quello dello Stato membro in cui è situato l'o.i.c.v.m.

SEZIONE II

AUTORIZZAZIONE DELL'O.I.C.V.M.

Articolo 5

1. Per esercitare la propria attività, un o.i.c.v.m. deve essere autorizzato dalle autorità competenti. Questa autorizzazione è valida per tutti gli Stati membri.

2. Un fondo comune d'investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato la società di gestione, d'altro lato il regolamento del fondo e infine la scelta della società depositaria. Una società d'investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato i suoi documenti costitutivi e d'altro lato la scelta della società depositaria.

3. Le autorità competenti non possono autorizzare un o.i.c.v.m. se i dirigenti della società di gestione, della società d'investimento o della società depositaria non danno sufficienti garanzie di onorabilità e non hanno la competenza necessaria per esercitare le loro funzioni. A tal fine l'identità dei dirigenti della società di gestione e della società d'investimento, nonché qualunque sostituzione di questi dirigenti devono essere immediatamente notificate alle autorità competenti. Lo stesso avviene per i dirigenti della società depositaria, a meno che detta notifica non sia stata effettuata presso altre autorità dello Stato membro in cui è situato l'o.i.c.v.m.

4. Qualunque sostituzione della società di gestione o della società depositaria, nonché qualunque modifica del regolamento del fondo o dei documenti costitutivi della società d'investimento sono subordinate alla approvazione delle autorità competenti.

5. Qualunque modifica dei documenti costitutivi della società di gestione deve essere immediatamente notificata alle autorità competenti.

SEZIONE III

OBBLIGHI RELATIVI ALLA STRUTTURA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si considera che un fondo comune d'investimento comprende, oltre all'insieme dei capitali raccolti, una società di gestione ed una società depositaria.

Articolo 7

1. La società di gestione deve avere la propria sede statutaria nello Stato membro in cui è situato il fondo comune d'investimento, oppure esservi stabilita se la sua sede statutaria si trova in un altro Stato membro.

2. La società di gestione deve avere un capitale versato sufficiente a consentirle di esercitare efficacemente la sua attività e di far fronte alle proprie responsabilità.

Articolo 8

Le attività della società di gestione devono limitarsi alla gestione di fondi comuni d'investimento.

Articolo 9

1. La società di gestione deve informare le autorità competenti della identità di tutti i suoi azionisti e dell'ammontare della loro partecipazione alla società.

2. Ogni cessione dei titoli della società di gestione è subordinata al consenso degli organi competenti di detta società.

Articolo 10

1. La custodia dei valori mobiliari e delle liquidità che costituiscono il patrimonio di un fondo comune di investimento deve essere affidata alla responsabilità della società depositaria che deve contabilizzarli distintamente. Lo stesso avviene per ogni altro valore facente parte del patrimonio del fondo comune di investimento la cui conservazione può essere materialmente assicurata dalla società depositaria.

2. La società depositaria deve inoltre essere responsabile delle seguenti funzioni:

- a) prendere le misure necessarie affinché sia effettuata l'amministrazione ordinaria dal patrimonio del fondo comune di investimento di cui essa ha la custodia;
- b) prendere le misure necessarie affinché la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento delle quote da parte del fondo comune di investimento avvengano conformemente alla legge e al regolamento del fondo;
- c) prendere le misure necessarie affinché il valore delle quote sia calcolato conformemente alla legge e al regolamento del fondo;
- d) eseguire le istruzioni della società di gestione relative al patrimonio del fondo comune di investimento, salvo il caso in cui siano contrarie alla legge o al regolamento del fondo;
- e) prendere le misure necessarie affinché:
 - la consegna dei valori venduti per conto del fondo comune di investimento avvenga soltanto previo incasso del loro controvalore e questo controvalore venga affidato alla sua custodia;
 - il pagamento dei valori acquistati per conto del fondo comune di investimento abbia luogo soltanto dietro consegna di questi valori e la custodia di questi ultimi venga affidata alla sua responsabilità, nella misura in cui essa possa materialmente assicurarne la conservazione;
- f) prendere le misure necessarie affinché le distribuzioni siano effettuate secondo le modalità previste dal regolamento del fondo.

Articolo 11

1. La società depositaria deve avere la propria sede statutaria nello Stato membro in cui è situato il fondo comune di investimento o esservi stabilita, o perlomeno disporvi di un centro di attività se la sua sede statutaria si trova in un altro Stato membro.

2. La società depositaria deve avere un capitale versato sufficiente a consentirle di esercitare efficacemente la sua attività e di far fronte alle sue responsabilità.

Articolo 12

La società depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento o del manchevole adempimento dei

suoi obblighi. Nei confronti dei partecipanti la responsabilità potrà essere diretta, oppure indiretta tramite la società di gestione, a seconda della natura giuridica dei rapporti esistenti fra la società depositaria ed i partecipanti. Qualunque clausola del regolamento del fondo o qualunque altro accordo intesi ad escludere o limitare tale responsabilità saranno nulli.

Articolo 13

1. Le funzioni di società di gestione e di società depositaria non possono essere esercitate dalla stessa società.

2. La società di gestione e la società depositaria devono agire, nelle rispettive funzioni esercitate nell'ambito del fondo comune di investimento, nell'interesse esclusivo dei partecipanti.

Articolo 14

1. La legge o il regolamento del fondo definiscono le modalità di sostituzione della società di gestione e della società depositaria. La legge prevede in ogni caso che le autorità competenti debbano esigere la sostituzione della società di gestione o della società depositaria che non siano più in grado di adempiere ai loro compiti.

2. La legge o il regolamento del fondo prevedono norme per garantire la tutela dei partecipanti in caso di sostituzione della società di gestione o della società depositaria.

Articolo 15

Il patrimonio di un fondo comune di investimento non può essere oggetto di alcun ricorso esercitato da persone diverse dalla società di gestione e dai partecipanti.

I ricorsi della società di gestione o dei partecipanti possono in ogni caso essere esercitati contro il patrimonio del fondo comune di investimento soltanto se sono basati sugli oneri che esplicitamente incombono su questo patrimonio in virtù della legge o del regolamento del fondo.

Articolo 16

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il patrimonio di un fondo comune di investimento sia preservato in caso di liquidazione della società di gestione o della società depositaria.

SEZIONE IV

**OBBLIGHI RELATIVI ALLA STRUTTURA DELLE
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO E DELLA LORO
SOCIETÀ DEPOSITARIA**

Articolo 17

La società di investimento deve avere un capitale iniziale versato sufficiente a consentirle di esercitare efficacemente la sua attività.

Articolo 18

La società di investimento non può svolgere attività diverse da quelle previste all'articolo 2. Essa provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio.

Articolo 19

1. La custodia dei valori mobiliari e della liquidità che costituiscono il patrimonio di una società di investimento deve essere affidata alla responsabilità di una società depositaria che deve contabilizzarli distintamente. Lo stesso avviene per ogni altro valore facente parte del patrimonio della società di investimento la cui conservazione può essere materialmente assicurata dalla società depositaria.

2. La società depositaria deve inoltre essere responsabile delle seguenti funzioni:

- a) prendere le misure necessarie affinché sia effettuata l'amministrazione ordinaria del patrimonio della società di investimento di cui la società depositaria ha la custodia;
- b) prendere le misure necessarie affinché la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento delle quote da parte della società d'investimento avvengano conformemente alla legge e ai documenti costitutivi della società di investimento;
- c) prendere le misure necessarie affinché:
 - la consegna dei valori venduti per conto della società di investimento avvenga soltanto previo incasso del loro controvalore e questo controvalore venga affidato alla sua custodia;
 - il pagamento dei valori acquistati per conto della società di investimento abbia luogo soltanto dietro consegna di questi valori e la custodia di questi ultimi venga affidata alla sua responsabilità, nella misura in cui essa possa materialmente assicurarne la conservazione;
- d) prendere le misure necessarie affinché le distribuzioni siano effettuate secondo le modalità pre-

viste dai documenti costitutivi della società di investimento.

Articolo 20

1. La società depositaria deve avere la sua sede statutaria nello Stato membro in cui è situata la società di investimento o esservi stabilita, o perlomeno disporvi di un centro di attività, se la sua sede statutaria si trova in un altro Stato membro.

2. La società depositaria deve avere un capitale versato sufficiente a consentirle di esercitare efficacemente la sua attività e di far fronte alle sue responsabilità.

Articolo 21

1. La società depositaria deve agire, nelle funzioni esercitate in qualità di società depositaria, nell'interesse esclusivo dei partecipanti.

2. La società depositaria è responsabile nei confronti della società di investimento di ogni pregiudizio da essa subito in conseguenza dello inadempimento o del manchevole adempimento dei suoi obblighi. Qualunque accordo inteso a escludere o a limitare tale responsabilità sarà nullo.

Articolo 22

Le funzioni di società di investimento e di società depositaria non possono essere esercitate dalla stessa società.

Articolo 23

1. La legge o i documenti costitutivi delle società di investimento definiscono le modalità di sostituzione della società depositaria. La legge prevede in ogni caso che le autorità competenti debbano esigere la sostituzione della società depositaria che non sia più in grado di adempiere ai suoi compiti.

2. La legge o i documenti costitutivi della società di investimento prevedono norme per garantire la tutela dei partecipanti in caso di sostituzione della società depositaria.

Articolo 24

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il patrimonio di una società di investimento sia preservato in caso di liquidazione della società depositaria.

SEZIONE V

OBBLIGHI RELATIVI ALLA POLITICA DI
INVESTIMENTO DEGLI O.I.C.V.M.*Articolo 25*

1. Il patrimonio di un o.i.c.v.m. deve essere costituito esclusivamente da:
- valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato membro, nonché valori mobiliari recentemente emessi della stessa categoria di quelli già ammessi alla quotazione ufficiale, a condizione che l'ammissione dei nuovi valori mobiliari alla quotazione ufficiale sia stata richiesta;
 - valori mobiliari negoziati su un altro mercato di uno Stato membro, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
 - valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti;
 - liquidità, qui compresi i titoli di credito che, per la loro scadenza a brevissimo termine e le garanzie di realizzo offerte, sono assimilabili alle liquidità.
2. Tuttavia:
- un o.i.c.v.m. può investire il proprio patrimonio, sino ad un massimo del 10 %, in valori mobiliari diversi da quelli previsti dal paragrafo 1;
 - gli Stati membri possono prevedere nella loro legislazione che gli o.i.c.v.m. possano investire il loro patrimonio, sino ad un massimo del 5 %, in valori diversi dai valori mobiliari e dalle liquidità.

Articolo 26

- Un o.i.c.v.m. non può investire più del 5 % del suo patrimonio in valori mobiliari di uno stesso emittente.
- Gli Stati membri possono elevare il limite di cui al paragrafo 1 sino al limite massimo del 10 %, a condizione che il valore totale dei valori mobiliari detenuti dall'o.i.c.v.m. negli emittenti nei quali investe più del 5 % del suo patrimonio non superi il 40 % del valore del suo patrimonio.
- Gli Stati membri possono non applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 ai valori mobiliari emessi

o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali, né ai valori mobiliari emessi dagli organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri.

Articolo 27

- Un o.i.c.v.m. non può investire più del 10 % del suo patrimonio in quote di altri o.i.c.v.m.
- Fatta salva la disposizione del paragrafo 1, un fondo comune di investimento non può investire più del 5 % del suo patrimonio in quote di altri fondi comuni di investimento gestiti dalla sua stessa società di gestione; in questo caso è vietata ogni sovrapposizione di spese.
- Fatta salva la disposizione del paragrafo 2, quando un o.i.c.v.m. investe una parte del suo patrimonio nelle quote di un altro o.i.c.v.m., ogni sovrapposizione di spese deve figurare nelle relazioni periodiche di cui all'articolo 31.

Articolo 28

Un o.i.c.v.m. non può investire il proprio patrimonio in titoli di un organismo di investimento collettivo che non sia considerato come un o.i.c.v.m. ai sensi della presente direttiva. Tale disposizione non si applica tuttavia ai titoli emessi da una società di investimento di tipo chiuso.

Articolo 29

- Un o.i.c.v.m. non può detenere più del 5 % dei titoli di una stessa categoria di un emittente e non può disporre, per ciascun oggetto di voto, di più del 5 % della totalità di voti attribuiti ai titoli di tale emittente.
- Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti ad elevare in casi eccezionali i limiti di cui al paragrafo 1 fino al limite massimo del 10 %.
- Gli Stati membri possono rinunciare ad applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1 e 2 per quanto riguarda:
 - i valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali, o i valori mobiliari emessi dagli organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri;
 - le partecipazioni detenute da un o.i.c.v.m. in una società di un paese terzo che investe il suo patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti appartenenti a questo paese qualora, in virtù della legislazione del paese suddetto, una tale partecipazio-

zione rappresenti per l'o.i.c.v.m. l'unica possibilità di investire in titoli di emittenti di questo paese. Questa deroga è tuttavia applicabile soltanto se la società del paese terzo rispetta nella sua politica di investimento i limiti stabiliti dagli articoli 26, paragrafo 1, 27 e 29, paragrafo 1. Qualora vengano superati i limiti di cui agli articoli 26, paragrafo 1, e 27, l'articolo 30 si applica *mutatis mutandis*;

- c) le partecipazioni detenute da un o.i.c.v.m. in società filiali che esercitano esclusivamente, per conto dell'organismo suddetto, talune attività di gestione, di investimento o di commercializzazione.

Articolo 30

I limiti previsti dagli articoli 25, paragrafo 2, 26, paragrafi 1 e 2, e 27, paragrafi 1 e 2, possono essere superati a condizione che ciò sia dovuto ad una variazione del valore del patrimonio dell'o.i.c.v.m., all'esercizio da parte di tale organismo di diritti di sottoscrizione conferiti da valori mobiliari facenti parte del suo patrimonio o ad una contrazione dell'o.i.c.v.m., e a condizione che il valore totale di questi superamenti non ecceda il 10 % del valore del patrimonio dell'o.i.c.v.m.

SEZIONE VI

OBBLIGHI RELATIVI ALL'INFORMAZIONE DEI PARTECIPANTI

A. Pubblicazione del prospetto e delle relazioni periodiche

Articolo 31

1. L'o.i.c.v.m. deve pubblicare un prospetto e, per ogni esercizio:
 - una relazione annuale,
 - due relazioni semestrali.
2. Le relazioni annuali e semestrali devono essere pubblicate entro i seguenti termini, a partire dalla fine del periodo al quale dette relazioni si riferiscono:
 - quattro mesi per la relazione annuale,
 - due mesi per la relazione semestrale.
3. In deroga al paragrafo 1, l'o.i.c.v.m. non è tenuto a pubblicare la relazione semestrale che si riferisce al secondo semestre dell'esercizio se la relazione annuale relativa a tale esercizio viene pubblicata entro due mesi.

Articolo 32

1. Il prospetto deve contenere le informazioni previste nello schema A allegato alla presente direttiva.
2. La relazione annuale deve contenere le informazioni previste allo schema B allegato alla presente direttiva.
3. La relazione semestrale deve contenere le informazioni previste ai capitoli I e II dello schema B allegato alla presente direttiva.

Qualora l'o.i.c.v.m. proceda ad una distribuzione di dividendi nel corso del 1° semestre dell'esercizio, la relazione semestrale relativa al periodo durante il quale è stata effettuata tale distribuzione deve contenere anche le informazioni previste al capitolo III dello schema B allegato alla presente direttiva e concernente il conto profitti e perdite relativo al periodo successivo a quello per il quale l'ultimo conto profitti e perdite è stato pubblicato.

Articolo 33

1. Il regolamento del fondo o i documenti costitutivi della società d'investimento formano parte integrante del prospetto al quale devono essere allegati.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono tuttavia non essere allegati al prospetto a condizione che, in ciascuno degli Stati membri in cui sono offerte le quote, siano facilmente e gratuitamente accessibili al pubblico nei luoghi indicati dal prospetto.

Articolo 34

In deroga all'articolo 32:

- a) le autorità competenti possono dispensare un o.i.c.v.m. dalla pubblicazione di talune informazioni previste negli schemi A e B allegati alla presente direttiva, qualora tali informazioni non siano in grado di influire sulla stima del patrimonio, della situazione finanziaria, dei risultati e delle prospettive di tale organismo;
- b) nel caso in cui il funzionamento degli o.i.c.v.m. sia disciplinato particolareggiatamente dalla legislazione dello Stato membro in cui sono situati, le autorità competenti possono autorizzare detti organismi ad inserire nel prospetto solo gli elementi che non sono disciplinati per legge.

Articolo 35

Gli elementi essenziali del prospetto devono essere tenuti aggiornati.

Articolo 36

1. Gli Stati membri designano le persone indipendenti o gli organi incaricati di verificare i dati finanziari contenuti nelle relazioni annuali.
2. In ogni relazione annuale deve essere indicata, in modo preciso, l'identità della persona incaricata della detta verifica.

Articolo 37

1. L'o.i.c.v.m. deve sottoporre il prospetto e le relative modifiche, nonché le relazioni annuali e semestrali, al controllo delle autorità competenti che dispongono di un termine di un mese per esprimere le loro eventuali osservazioni. L'o.i.c.v.m. deve tener conto di queste osservazioni. Per quanto concerne il prospetto, questo controllo deve precedere la sua pubblicazione.
2. Le autorità competenti devono vigilare a che il prospetto e le relazioni non comportino indicazioni od omissioni tali da poter indurre il pubblico in errore.

Articolo 38

1. Il prospetto, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale successiva, devono essere rilasciati gratuitamente al sottoscrittore potenziale, qualora sia sollecitato o su sua richiesta.
2. Le relazioni annuali e semestrali devono inoltre essere tenute a disposizione del pubblico.

B. Pubblicazione di altre informazioni*Articolo 39*

L'o.i.c.v.m. deve pubblicare il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle proprie quote ogni qualvolta esso emetta, venda, riacquisti o rimborsi le dette quote e almeno due volte al mese. Tuttavia, le autorità competenti possono permettere all'o.i.c.v.m. di portare questo ritmo fino ad un massimo di una volta al mese, a condizione che tale deroga non pregiudichi gli interessi dei partecipanti.

Articolo 40

1. Ogni pubblicità che contenga un invito all'ac-

quisto di quote di un o.i.c.v.m. deve indicare l'esistenza di un prospetto e i luoghi in cui il pubblico lo può ottenere.

2. L'o.i.c.v.m. gli organismi di commercializzazione e gli intermediari finanziari che intervengono nell'emissione o nella vendita delle quote o al momento della loro diffusione in borsa, non possono dare informazioni che possono influire sulla valutazione delle quote se tali informazioni non figurano nel prospetto o nelle relazioni periodiche o non sono note.

SEZIONE VII

OBBLIGHI GENERALI DELL'O.I.C.V.M.

Articolo 41

1. Un o.i.c.v.m. non può contrarre prestiti.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti possono autorizzare:
 - a) gli o.i.c.v.m. a prendere a prestito fondi, fino ad un massimo del 10 % del loro patrimonio, per riacquistare o rimborsare le loro quote o per esercitare diritti di sottoscrizione, a condizione che i fondi presi a prestito siano rimborsati a breve scadenza e non siano coperti da garanzie reali costituite sul patrimonio dell'o.i.c.v.m.;
 - b) le società di investimento a prendere a prestito fondi per l'acquisto di immobili necessari all'esercizio delle loro attività.

Articolo 42

1. Un o.i.c.v.m. deve riacquistare o rimborsare le proprie quote su richiesta del partecipante.
2. In deroga al paragrafo 1:
 - a) un o.i.c.v.m. può sospendere il riacquisto o il rimborso delle proprie quote nei casi previsti dalla legge, dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società d'investimento. Le modalità di questa sospensione devono essere indicate nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi della società d'investimento;
 - b) le autorità competenti possono esigere, da un o.i.c.v.m., la sospensione del riacquisto o del rimborso delle sue quote, qualora lo richieda l'interesse dei partecipanti o l'interesse pubblico.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2 a) l'o.i.c.v.m. deve immediatamente informare le autorità competenti della propria decisione.

Articolo 43

Le modalità di valutazione del patrimonio, nonché i metodi di calcolo del prezzo di emissione o di vendita e del prezzo di riacquisto o di rimborso delle quote di un o.i.c.v.m. devono essere indicati nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi della società d'investimento.

Articolo 44

1. I redditi riscossi dall'o.i.c.v.m. devono essere o distribuiti ai partecipanti, o reinvestiti conformemente alle norme che devono essere fissate dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società d'investimento.

In caso di distribuzione dei redditi, questa deve essere effettuata almeno una volta all'anno. In caso di reinvestimento dei redditi, i partecipanti devono essere informati, almeno una volta all'anno, dell'importo reinvestito.

2. Le plusvalenze nette realizzate su vendite patrimoniali dell'o.i.c.v.m. possono essere distribuite qualora tale distribuzione sia conforme alla legge e sia prevista dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società d'investimento.

3. Non possono essere distribuite le plusvalenze non realizzate.

Articolo 45

Le quote di un o.i.c.v.m. possono essere emesse solo previo versamento all'o.i.c.v.m. di un importo equivalente al prezzo di emissione netto. Tale disposizione non osta alla distribuzione delle quote gratuite.

Articolo 46

A tutte le quote di un o.i.c.v.m. devono essere attribuiti gli stessi diritti.

Articolo 47

1. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 1 d), un o.i.c.v.m. non può concedere crediti, né farsi garante.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che le autorità competenti possono

autorizzare un o.i.c.v.m. a concedere ad imprese prestiti fino ad un massimo del 5 % del suo patrimonio, a condizione che si tratti di prestiti a brevissima scadenza. Tale autorizzazione deve essere data caso per caso e deve precedere la concessione del prestito.

Articolo 48

Un o.i.c.v.m. non può effettuare operazioni di carattere particolarmente speculativo, quali le operazioni allo scoperto su valori mobiliari.

Articolo 49

1. Un o.i.c.v.m. può effettuare transazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 25, paragrafo 1, che fanno o faranno parte del suo patrimonio, soltanto sul mercato ufficiale di una borsa valori o su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico.

2. In deroga al paragrafo 1, un o.i.c.v.m. può effettuare transazioni fuori dai mercati di cui al suddetto paragrafo, se tali transazioni sono effettuate ad un prezzo più vantaggioso per i partecipanti di quello che si sarebbe potuto ottenere su tali mercati se queste transazioni vi fossero state effettuate.

3. Qualora un o.i.c.v.m. effettui transazioni sui valori di cui all'articolo 25, paragrafo 2, i prezzi in base ai quali sono effettuate queste transazioni devono essere certificati da un esperto autorizzato dalle autorità competenti.

Articolo 50

1. Le persone in appresso designate:
- la società di gestione e la società depositaria;
 - i dirigenti e il personale di dette società o della società d'investimento;
 - le filiali della società di gestione o della società depositaria;
 - i consulenti d'investimento della società di gestione, della società d'investimento o della società depositaria;
 - ogni persona che detenga più del 10 % dei diritti di voto della società di gestione, della società d'investimento o della società depositaria,
- possono intervenire, quali controparti, nelle transazioni effettuate per conto dell'o.i.c.v.m. soltanto se tali transazioni vertono su valori mobiliari e se sono effettuate:

- a) ad un prezzo uguale o più vantaggioso per i partecipanti di quello risultante dalla quotazione ufficiale di una borsa valori, se si tratta di valori mobiliari ammessi a tale quotazione;
- b) ad un prezzo uguale o più vantaggioso per i partecipanti di quello risultante su qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, se si tratta di valori mobiliari negoziati su tale mercato;
- c) al prezzo calcolato in conformità delle regole fissate dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società d'investimento, se si tratta di valori mobiliari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
- d) al prezzo d'emissione pubblico, se si tratta di nuove emissioni nelle quali interviene la società depositaria.

Articolo 51

Un o.i.c.v.m. deve mettere a disposizione dei partecipanti un documento attestante i loro diritti sul patrimonio di detto organismo.

Articolo 52

Il regolamento del fondo o i documenti costitutivi della società d'investimento devono indicare tutte le categorie di spese a carico dei partecipanti.

Articolo 53

1. Le autorità competenti devono assicurarsi che la denominazione di un o.i.c.v.m. sia tale da non poter indurre il pubblico in errore.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che organismi che non sono considerati o.i.c.v.m. ai sensi della presente direttiva utilizzino denominazioni tali da poter far credere al pubblico che essi rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AGLI O.I.C.V.M. CHE COMMERCIALIZZANO LE LORO QUOTE NEGLI STATI MEMBRI DIVERSI DA QUELLI IN CUI SONO SITUATI

Articolo 54

1. Un o.i.c.v.m. che si proponga di commercializzare in uno Stato membro diverso da quello in cui è

situato deve preventivamente informare di tale intenzione le autorità competenti, nonché le autorità dell'altro Stato membro.

2. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, l'o.i.c.v.m. deve disporre in quest'altro Stato membro di un servizio finanziario presso il quale i partecipanti possono esercitare i loro diritti.

Articolo 55

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, uno Stato membro può assoggettare alle proprie norme sulla commercializzazione gli o.i.c.v.m. situati negli altri Stati membri che commercializzano o si propongono di commercializzare le loro quote sul suo territorio.

2. Per norme sulla commercializzazione ai sensi del paragrafo 1, si intendono essenzialmente:

- a) le norme relative all'iscrizione nei registri di commercio;
- b) le regole in materia di promozione;
- c) le regole in materia di concorrenza sleale;
- d) le norme relative al collocamento a domicilio o altre modalità di commercializzazione;
- e) le norme relative a qualsiasi forma di piano di risparmio.

3. Le norme sulla commercializzazione di cui al paragrafo 1 devono essere applicate in modo non discriminatorio e non possono essere tali da imporre agli o.i.c.v.m. situati negli altri Stati membri condizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 56

Un o.i.c.v.m. deve poter effettuare la commercializzazione delle sue quote in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato tramite un ufficio di vendita situato in questo altro Stato membro. L'istituzione di questo ufficio non può essere soggetta all'autorizzazione delle autorità di questo Stato membro.

Articolo 57

1. Un o.i.c.v.m. che commercializzi le sue quote in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato, deve diffondere in questo altro Stato membro, in almeno una delle lingue nazionali di tale Stato, i documenti e le informazioni che devono essere pubblicate nello Stato membro in cui l'o.i.c.v.m. è situato, secondo le medesime modalità previste in questo Stato membro.

2. In deroga al paragrafo 1, l'o.i.c.v.m. che beneficia dell'autorizzazione di cui all'articolo 34 b) deve, qualora commercializzi le sue quote in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato, pubblicare in questo altro Stato membro un prospetto conforme all'articolo 32, paragrafo 1.

SEZIONE IX

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 58

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti ad esercitare le attribuzioni conferite loro dalla presente direttiva.

Essi ne informano la Commissione, precisando l'eventuale ripartizione delle competenze.

Tali autorità devono controllare le attività esercitate sull'insieme del territorio della Comunità dagli o.i.c.v.m. situati sul territorio nazionale, vigilando in particolare a che essi rispettino le disposizioni della presente direttiva, fatto salvo il paragrafo 3.

2. Le autorità competenti di cui agli articoli 5, 9, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, 42, paragrafo 3, 53 paragrafo 1, 60, paragrafi 1 e 3, 61, paragrafo 4, 62 e 67, paragrafo 3, devono essere autorità pubbliche.

3. Nell'eventualità che venga utilizzata la facoltà di cui all'articolo 55, paragrafo 1, le autorità competenti per controllare l'osservanza delle norme sulla commercializzazione previste al detto articolo sono quelle dello Stato membro in cui la commercializzazione ha luogo.

4. Alle autorità competenti si devono attribuire tutte le competenze e tutti i poteri di controllo necessari per lo svolgimento della loro funzione. Esse devono in particolare disporre del potere di effettuare controlli sul posto e di esigere dall'o.i.c.v.m. in questione la comunicazione di tutte le informazioni e la presentazione di tutti i documenti necessari per assolvere il loro compito.

Articolo 59

Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente al fine di assolvere la loro funzione e devono comunicarsi a tal fine tutte le informazioni richieste.

Articolo 60

1. Le autorità competenti devono motivare qualsiasi decisione di rifiuto di una richiesta di autorizzazione e notificarla al richiedente.

2. Ciascuno Stato membro deve prevedere la possibilità di un ricorso giurisdizionale contro ogni decisione di rifiuto.

3. La possibilità di un ricorso giurisdizionale deve parimenti essere prevista nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate in merito ad una domanda di autorizzazione, presentata in debita forma, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione.

Articolo 61

1. Gli Stati membri adottano le misure, che comprendono anche la possibilità di revoca dell'autorizzazione, che le autorità competenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, possono prendere nei confronti di un o.i.c.v.m. in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché delle norme previste dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società di investimento.

2. Gli Stati membri adottano le misure che le autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 3, possono prendere nei confronti di un o.i.c.v.m. in caso di violazione delle norme di cui agli articoli 54, paragrafo 1, e 55, paragrafo 1.

3. Ogni decisione presa dalle autorità competenti in applicazione dei paragrafi precedenti deve essere motivata e notificata all'o.i.c.v.m.

Ciascuno Stato membro deve prevedere la possibilità di un ricorso giurisdizionale contro tale decisione.

4. Qualsiasi decisione concernente la revoca dell'autorizzazione deve essere comunicata senza indugio dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'o.i.c.v.m. in questione è situato alle autorità degli altri Stati membri in cui le quote di questo organismo sono commercializzate.

Articolo 62

1. La liquidazione di un o.i.c.v.m. deve essere effettuata sotto il controllo delle autorità competenti conformemente alle norme fissate dalla legislazione nazionale.

2. Le autorità competenti devono disporre di tutti i poteri necessari ad assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti. Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a nominare i liquidatori o a

farli nominare dai tribunali, fatti salvi i poteri conferiti ai tribunali in questa materia.

3. La liquidazione non può avvenire in maniera discriminatoria nei confronti dei partecipanti degli altri Stati membri.

SEZIONE X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO CHE COMMERCIALIZZANO LE LORO QUOTE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE UNA O PIÙ BORSE VALORI

Articolo 63

Le società di investimento che commercializzano le loro quote esclusivamente tramite una o più borse valori alla cui quotazione ufficiale tali quote sono ammesse, non hanno l'obbligo di avere una società depositaria ai sensi della presente direttiva.

Per conseguenza non si applicano a tali società le disposizioni della direttiva concernenti la società depositaria ed i suoi dirigenti.

Articolo 64

L'articolo 42 non si applica alle società di investimento di cui all'articolo 63. Tuttavia, queste società devono, se necessario, intervenire sul mercato per evitare che la quotazione delle loro quote non si scosti di più del 5 % dal valore netto di inventario di tali quote. Nei casi eccezionali le autorità competenti possono esonerare queste società da quest'ultimo obbligo.

Articolo 65

1. Gli articoli 39 e 43 non si applicano alle società di investimento di cui all'articolo 63.

2. Le modalità di valutazione del patrimonio, nonché i metodi per calcolare il valore netto di inventario delle quote delle società di cui all'articolo 63, devono essere indicati nei documenti costitutivi di dette società. Il valore netto di inventario deve essere calcolato e pubblicato almeno due volte la settimana e l'esattezza del calcolo deve essere attestata da un revisore dei conti indipendente.

3. I valori mobiliari e le liquidità che costituiscono il patrimonio delle società di cui all'articolo 63 devono essere conservati in un deposito speciale

presso uno o più istituti di credito. Lo stesso dicasi di ogni altro valore compreso in tale patrimonio alla cui conservazione può agevolmente provvedere un istituto di credito.

SEZIONE XI

COMITATO DI CONTATTO

Articolo 66

1. È istituito presso la Commissione un comitato di contatto con il compito:

- a) di agevolare, fatte salve le disposizioni degli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della direttiva mediante una regolare concertazione in particolare sui problemi concreti della sua applicazione;
- b) di agevolare una concertazione tra gli Stati membri in ordine alle disposizioni più rigorose o aggiuntive o alle norme sulla commercializzazione che essi hanno facoltà di applicare conformemente agli articoli 1, paragrafo 3, e 55, paragrafo 1, della presente direttiva;
- c) di consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi o emendamenti da apportare alla presente direttiva.

2. Il comitato di contatto è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione. La segreteria è tenuta dai servizi della Commissione.

3. Il comitato è convocato dal presidente per sua iniziativa o su richiesta di uno dei membri.

SEZIONE XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DEROGATORIE E FINALI

Articolo 67

1. In deroga all'articolo 8, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a emettere certificati al portatore rappresentativi di titoli nominativi di altre società.

2. Gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione, che al momento della notifica della direttiva esercitano anche attività diverse da quelle di cui all'articolo 8, a continuare tali altre attività sempreché non siano di natura tale da pregiudicare l'interesse dei partecipanti.

3. Se, nel caso di cui al paragrafo 2, la società di gestione è un istituto di credito o un'impresa assicurativa, essa può limitarsi, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, ad informare le autorità competenti circa l'identità di ogni azionista detentore di un numero di titoli che gli conferiscono diritti di voto superiori al 5% della totalità dei voti attribuiti ai titoli di detta società.

4. L'articolo 9, paragrafo 2, non si applica alle società di gestione di cui al paragrafo 3.

Articolo 68

Gli Stati membri possono concedere agli o.i.c.v.m., la cui società depositaria al momento della notifica della direttiva non soddisfi alle condizioni previste dagli articoli 11, paragrafo 1, e 20, paragrafo 1, un termine di cinque anni a decorrere dalla sua applicazione per conformarsi a tali condizioni.

Articolo 69

Gli Stati membri possono autorizzare gli o.i.c.v.m., che al momento della notifica della direttiva superano i limiti di cui agli articoli 26, 27 e 29 a mantenere questi superamenti a condizione che il valore globale degli stessi non ecceda il 10% del valore del patrimonio dell'o.i.c.v.m.

2. I superamenti di cui al paragrafo 1 relativi ai limiti fissati dagli articoli 26 e 27 possono essere aumentati alle condizioni previste all'articolo 30.

Articolo 70

1. Gli articoli 41 e 46 non si applicano agli o.i.c.v.m. il cui regolamento del fondo o i cui documenti costitutivi prevedevano, alla data del 1° gennaio 1976, la possibilità di contrarre prestiti per investire e che, nei due anni precedenti tale data, si siano effettivamente avvalsi di questa possibilità.

2. Tale possibilità di prestito deve essere chiaramente indicata nel prospetto.

3. L'importo dei prestiti contratti in virtù del paragrafo 1 non deve tuttavia superare il 15% del patrimonio dell'o.i.c.v.m.

Articolo 71

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva nel termine di dodici mesi a decorrere dalla notifica della stessa e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 72

Gli Stati membri avranno cura di comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adotteranno nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 73

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

SCHEMA A

Informazioni che devono figurare nel prospetto

A. Per quanto riguarda i fondi comuni di investimento

B. Per quanto riguarda le società di investimento

Fondo comune d'investimento in generale	Società di gestione	
<p>1. Informazioni di carattere generale</p> <p>11. <i>Caratteristiche generali</i></p>	<p>1. Informazioni di carattere generale</p> <p>11. <i>Caratteristiche generali</i></p>	<p>1. Informazioni di carattere generale</p> <p>11. <i>Caratteristiche generali</i></p>
11.1. Denominazione.	11.1. Denominazione o ragione sociale sede statutaria ed eventualmente principale sede amministrativa se questa è diversa dalla sede statutaria.	11.1. Denominazione o ragione sociale, sede statutaria ed eventualmente principale sede amministrativa se questa è diversa dalla sede statutaria.
11.2. Data della costituzione del fondo e della prima diffusione delle quote nel pubblico. Indicazione della durata se questa è limitata.	11.2. Indicazione della durata, se questa è limitata.	11.2. Data della costituzione della società e della prima diffusione delle quote nel pubblico. Indicazione della durata se questa è limitata.
	11.3. Se la società gestisce altri fondi comuni di investimento o svolge altre attività, indicazione di questi altri fondi e di queste altre attività.	
11.4. Indicazione del luogo dove possono essere consultati il regolamento del fondo e le relazioni periodiche.		11.4. Indicazione del luogo dove possono essere consultati i documenti costitutivi e le relazioni periodiche.
11.5. Indicazioni succinte concernenti il regime fiscale del fondo, qualora abbiano un interesse per il portatore di quote. Indicazione dell'esistenza di ritenute alla fonte prelevate sui redditi e sugli incrementi di capitale versati dal fondo ai portatori di quote.		11.5. Indicazioni succinte concernenti il regime fiscale della società. Indicazione dell'esistenza di ritenute alla fonte prelevate sui redditi e sugli incrementi di capitale versati dalla società ai portatori di quote.
11.6. Data di chiusura dei conti e delle distribuzioni		11.6. Data di chiusura dei conti e delle distribuzioni

A. Per quanto riguarda i fondi comuni di investimento

B. Per quanto riguarda le società di investimento

Fondo comune d'investimento in generale	Società di gestione	
	<p>12. <i>Amministrazione e controllo</i></p> <p>12.1. Identità e funzioni nella società delle persone indicate qui di seguito, con menzione delle principali attività da esse esercitate al di fuori della società (in particolare, mandati più significativi di amministratori ed importanti funzioni in altre società):</p> <ul style="list-style-type: none"> — membri degli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza, soci accomandatari e gestori, nonché le altre persone che assumono la gestione della società a un livello elevato. — fondatori, qualora abbiano ancora responsabilità nei confronti della società di gestione. 	<p>12. <i>Amministrazione e controllo</i></p> <p>12.1. Identità e funzioni nella società delle persone indicate qui di seguito, con menzione delle principali attività da esse esercitate al di fuori della società (in particolare, mandati più significativi di amministratori ed importanti funzioni in altre società):</p> <ul style="list-style-type: none"> — membri degli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza, soci accomandatari e gestori, nonché le altre persone che assumono la gestione della società a un livello elevato. — fondatori, qualora abbiano ancora responsabilità nei confronti della società di gestione.
	<p>13. <i>Capitale sociale</i></p> <p>13.1. Capitale sociale effettivamente liberato a cui sono aggiunte le riserve legali e libere (secondo l'ultimo bilancio depositato).</p>	
		<p>13.2. Ove esista un capitale autorizzato, indicazione dell'importo di tale capitale.</p>

A. Per quanto riguarda i fondi comuni di investimento

B. Per quanto riguarda le società di investimento

<p>13.3. Menzione della natura e delle principali caratteristiche delle quote, precisando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — natura del diritto (reale, di credito o altro) che la quota rappresenta; — titoli originari o certificati rappresentativi dei medesimi, iscrizione in un registro o in un conto; — caratteristiche delle quote: nominative o al portatore; indicazione dei tagli nell'ultimo caso; — descrizione del diritto di voto dei partecipanti, se esistente; — casi nei quali la liquidazione può essere deliberata dal Fondo e modalità della liquidazione, in particolare riguardo ai diritti dei partecipanti. 	<p>11.3. Menzione della natura e delle principali caratteristiche delle quote, precisando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — titoli originari o certificati rappresentativi dei medesimi, iscrizione in un registro o in un conto; — caratteristiche delle quote: nominative o al portatore; indicazione dei tagli nell'ultimo caso; — descrizione del diritto di voto dei partecipanti; — casi nei quali la liquidazione può essere deliberata dalla società d'investimento e modalità della liquidazione, in particolare riguardo ai diritti dei partecipanti.
---	--

A. Per quanto riguarda i fondi comuni di investimento

B. Per quanto riguarda le società di investimento

13.4. Indicazione delle borse o dei mercati nei quali le quote sono quotate.	13.4. Indicazione delle borse o dei mercati nei quali le quote sono quotate.
14. <i>Modalità e condizioni d'emissione delle quote</i> 14.1. Emissione continua o a lotti.	14. <i>Modalità e condizioni d'emissione delle quote</i> 14.1. Emissione continua o a lotti.
14.2. Emissione o vendita mediante il fondo, un organismo di commercializzazione, un intermediario finanziario, la borsa o un altro mercato.	14.2. Emissione o vendita mediante la società un organismo di commercializzazione, un intermediario finanziario, la borsa o un altro mercato.
14.3. Limiti quantitativi o di durata previsti per l'emissione	14.3. Limiti quantitativi o di durata previsti per l'emissione
14.4. Casi nei quali l'emissione o la vendita possono essere sospese.	14.4. Casi nei quali l'emissione o la vendita possono essere sospese.
15. <i>Modalità e condizioni di riacquisto o di rimborso delle quote e casi in cui il riacquisto o il rimborso può essere sospeso</i>	15. <i>Modalità e condizioni di riacquisto o di rimborso delle quote e casi in cui il riacquisto o il rimborso può essere sospeso</i>
16. <i>Descrizione delle norme che regolano la destinazione degli utili</i> 16.1. Distribuzione o reinvestimento degli utili.	16. <i>Descrizione delle norme che regolano la destinazione degli utili</i> 16.1 Distribuzione o reinvestimento degli utili.
16.2. Descrizione precisa dei metodi che regolano la determinazione dell'utile netto e degli importi distribuibili (presa in considerazione o meno delle plusvalenze o minusvalenze, utilizzazione o meno di un conto di perequazione dei redditi, modo di imputazione delle remunerazioni e spese).	16.2. Descrizione precisa dei metodi che regolano la determinazione dell'utile netto e degli importi distribuibili (presa in considerazione o meno delle plusvalenze o minusvalenze, utilizzazione o meno di un conto di perequazione dei redditi, modo di imputazione delle remunerazioni e spese).
16.3. Indicazione del fatto che l'utile sarà distribuito totalmente o parzialmente ed in quest'ultimo caso designazione degli organi autorizzati a deliberare in merito.	16.3. Indicazione del fatto che l'utile sarà distribuito totalmente o parzialmente ed in quest'ultimo caso designazione degli organi autorizzati a deliberare in merito.
16.4. Forma in cui l'utile viene distribuito (in contanti o in quote).	16.4. Forma in cui l'utile viene distribuito (in contanti o in quote).
2. Attività 20. <i>Descrizione degli obiettivi e mezzi d'investimento</i> 20.1. Scopo del Fondo, per esempio ricerca di redditi, di plusvalenze in capitale, ecc.	2. Attività 20. <i>Descrizione degli obiettivi e mezzi d'investimento</i> 20.1. Scopo della società, per esempio ricerca di redditi, di plusvalenze in capitale, ecc.

A. Per quanto riguarda i fondi comuni di investimento

B. Per quanto riguarda le società di investimento

20.2. Orientamento della politica d'investimento del fondo (in particolare: diversificazione o specializzazione geografica o settoriale).	20.2. Orientamento della politica d'investimento della società (in particolare: diversificazione o specializzazione geografica o settoriale).
20.3. Limiti ed obblighi della politica d'investimento.	20.3. Limiti ed obblighi della politica d'investimento.
20.4. Indicazione delle tecniche particolari, quali indebitamento, operazioni a premio o a opzione, che possono essere impiegate nella gestione del portafoglio.	20.4. Indicazione delle tecniche particolari, quali indebitamento, operazioni a premio o a opzione, che possono essere impiegate nella gestione del portafoglio.
21. <i>Norme essenziali per la valutazione del portafoglio</i>	21. <i>Norme essenziali per la valutazione del portafoglio</i>
<p>22. <i>Determinazione dei prezzi di vendita o di emissione e di rimborso o di riacquisto delle quote e in particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — frequenza del calcolo dei prezzi di vendita o di emissione e di rimborso o di riacquisto; — dettagli delle spese e delle commissioni di ogni genere, comprese le imposte, relative alla vendita o all'emissione e al rimborso o al riacquisto; — modo, luogo e frequenza della pubblicazione di tali prezzi. 	<p>22. <i>Determinazione dei prezzi di vendita o di emissione e di rimborso o di riacquisto delle quote e in particolare⁽¹⁾:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — frequenza del calcolo dei prezzi di vendita o di emissione e di rimborso o di riacquisto; — dettagli delle spese e delle commissioni di ogni genere, comprese le imposte, relative alla vendita o all'emissione e al rimborso o al riacquisto; — modo, luogo e frequenza della pubblicazione di tali prezzi.
23. Remunerazioni a carico del Fondo che sono a profitto della società di gestione, della società depositaria o di terzi, e rimborsi di ogni spesa effettuati dal Fondo alla società di gestione, alla società depositaria o a terzi.	23. Remunerazioni pagate dalla società ai dirigenti, alla società depositaria o a terzi, e rimborsi di ogni spesa effettuati dalla società ai dirigenti, alla società depositaria, o a terzi.

⁽¹⁾ Per le società di investimento di cui all'articolo 63 della direttiva questa voce viene sostituita con la seguente:

22. Metodo e frequenza del calcolo del valore netto d'inventario delle quote; modo, luogo e frequenza della pubblicazione di detto valore.

3. **Informazioni concernenti la società depositaria dei fondi comuni di investimento e delle società di investimento**

- 3.1. Denominazione o ragione sociale, sede statutaria ed eventualmente principale sede amministrativa, se questa è diversa dalla sede statutaria.
- 3.2. Elementi del contratto con la società di gestione o la società di investimento, sepreché questi non risultino dalla legge o dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società di investimento e siano di natura tale da interessare i partecipanti.
- 3.3. Attività principale.

4. **Informazioni concernenti i consulenti di investimento dei fondi comuni di investimento e delle società di investimento**

- 4.1. Identità, denominazione o ragione sociale.
- 4.2. Elementi del contratto con la società di gestione o la società di investimento che possono interessare i partecipanti.
- 4.3. Altre attività significative.

SCHEMA B

Informazioni che devono figurare nelle relazioni periodiche

I. *Stato patrimoniale*

Devono essere partitamente indicate almeno le seguenti poste:

a) Valori mobiliari

I valori mobiliari devono essere presentati sotto forma di tabella in cui ciascun valore che ha caratteristiche differenti figura in una linea distinta. I valori mobiliari devono inoltre essere ripartiti secondo il criterio o i criteri seguenti:

- secondo la natura dei titoli (azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, ecc.);
- secondo le zone geografiche (paese dell'organismo di emissione, paese di quotazione, ecc.);
- secondo i settori economici;
- secondo le valute.

Per ciascuno dei valori summenzionati deve essere indicato:

- il numero o il suo valore nominale globale;
- il valore globale stabilito in conformità delle norme di valutazione previste dalla legge, dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società di investimento. Il valore globale sarà espresso nella moneta dell'o.i.c.v.m.;
- la sua quota parte riferita al totale del patrimonio dell'o.i.c.v.m.

b) Depositi presso banche.

c) Dividendi e interessi da riscuotere, quando non sono compresi nella valutazione delle poste attive previste nei punti a), b) ed e).

d) Altre somme da riscuotere.

e) Altri valori.

Per ogni valore deve essere indicata:

- la sua specificazione e il suo valore;
- la sua quota parte riferita al totale del patrimonio dell'o.i.c.v.m.

f) Mutui contratti, con indicazione del motivo, della relativa moneta, del tasso d'interesse e della scadenza.

g) Altre somme da pagare.

h) Valore del patrimonio netto.

i) Numero delle quote in circolazione.

II. *Note relative allo stato patrimoniale*

a) Indicazione dei valori mobiliari che non figurano in una quotazione ufficiale di una borsa valori.

b) Per i valori mobiliari il cui corso preso in considerazione non risulta da una quotazione ufficiale, indicazione del mercato al quale viene fatto riferimento o dei criteri di valutazione adottati.

c) Se la libera negoziabilità dei valori mobiliari è limitata da disposizioni legali o contrattuali, indicazione di detti limiti nonché dei criteri di valutazione adottati.

d) Indicazione delle imposte potenziali, e in particolare delle imposte sulle plusvalenze, menzionando in quale misura dette imposte sono state prese in considerazione nel compilare la situazione dell'o.i.c.v.m.

e) Menzione delle operazioni in corso alla data in cui è compilata la situazione dell'o.i.c.v.m., che sono significative per quanto riguarda il patrimonio (quali le operazioni condizionali).

- f) Indicazione, secondo la relativa valuta, delle somme da riscuotere e delle somme dovute per le operazioni di cambio a termine in corso alla data in cui è compilata la situazione dell'o.i.c.v.m.; queste somme devono essere espresse in valute con indicazione del loro controvalore nella moneta dello Stato membro in cui l'o.i.c.v.m. è situato. Sono considerate valute le monete diverse da quella in cui viene tenuta la contabilità.

III. *Conto profitti e perdite relativo al periodo di riferimento*

Devono essere partitamente indicate almeno le seguenti poste:

- a) dividendi su azioni:
 - in contanti
 - in titoli, quando questi dividendi sono considerati come redditi.
- b) interessi su obbligazioni (compresi benefici per rimborso anticipato e i premi).
- c) altri redditi (compresi i diritti di sottoscrizione, di attribuzione e warrants).
- d) plusvalenze realizzate, qualora esse siano imputate sul conto profitti e perdite.
- e) saldo del conto di perequazione dei redditi, qualora tale conto venga utilizzato.
- f) spese di gestione, quando sono imputate sul conto profitti e perdite.
- g) spese di custodia, quando sono imputate sul conto profitti e perdite.
- h) oneri finanziari ed in particolare gli interessi pagati sui crediti.
- i) minusvalenze realizzate, qualora siano imputate sul conto profitti e perdite.
- j) imposte.
- k) risultato netto.

Le poste di cui alle lettere f) e g) devono essere suddivise, se si tratta di spese fatturate separatamente, secondo la loro natura e secondo il soggetto che presta il servizio. Una suddivisione non è richiesta quando l'o.i.c.v.m. paga soltanto importi forfettari a chi presta il servizio.

IV. *Evoluzione del conto capitale durante il periodo di riferimento*

Devono essere partitamente indicate almeno le seguenti poste:

- a) valore dell'attivo netto all'inizio del periodo.
- b) importo in capitale delle vendite o emissioni di quote e dei riacquisti o rimborsi di quote.
- c) spese di gestione, quando sono imputate al conto capitale.
- d) spese di custodia quando sono imputate al conto capitale.
- e) valore dell'attivo netto alla fine del periodo.
- f) plusvalenze o minusvalenze in capitale dall'inizio del periodo.

Le voci di cui alle lettere c) e d) devono essere suddivise, se queste spese sono fatturate separatamente, secondo la loro natura o secondo il soggetto che presta servizio. Una suddivisione non è richiesta quando l'o.i.c.v.m. paga soltanto importi forfettari a chi presta il servizio.

V. *Transazioni effettuate durante il periodo di riferimento* ⁽¹⁾

Devono essere indicati:

- a) Gli acquisti e le vendite di valori mobiliari durante il periodo di riferimento. Tali operazioni devono essere espresse in numero o in valore nominale globale. Le operazioni effettuate senza una decisione dell'o.i.c.v.m. (per esempio le attribuzioni di azioni gratuite) saranno oggetto di menzione separata.
- b) Per ciascuno dei valori di cui al punto I e), i prezzi lordi di acquisto o di cessione.
- c) Le operazioni menzionate al punto II e), avvenute durante il periodo, tranne il caso in cui hanno dato luogo ad un acquisto o a una cessione già menzionati nell'elenco previsto al precedente punto a).

⁽¹⁾ Queste informazioni non dovranno essere riprese nella relazione annuale, qualora siano pubblicate nella relazione semestrale.

Proposta di regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio recante modifica del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 ⁽¹⁾ applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 26 maggio 1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 settimo,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il trattato del 22 luglio 1975 ha modificato talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee; e che, tenuto conto di queste modifiche, occorre adattare le disposizioni del regolamento finanziario relative all'adozione del bilancio ed alle misure da prendere qualora all'inizio di un esercizio finanziario il bilancio non sia ancora stato votato;

considerando che occorre altresì tener conto del nuovo assetto dei poteri delle due istituzioni che

costituiscono l'autorità di bilancio adeguando le disposizioni relative agli storni in modo che il Parlamento europeo decida in ultima istanza in merito agli storni delle spese non derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati;

considerando che il trattato del 22 luglio 1975 ha istituito la corte dei conti, la quale sostituisce la commissione di controllo ed il revisore dei conti della CECA; che occorre assimilare la corte dei conti ad una istituzione per quanto riguarda l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio, e che le disposizioni relative all'esercizio delle competenze e dei poteri della corte dei conti devono essere rivedute dopo la costituzione di tale corte;

considerando che occorre estendere a tutte le istituzioni il ricorso a pratiche divenute abituali per talune di esse in materia di esecuzione del loro bilancio, e che occorre in particolare che tutte le istituzioni possano operare da sole gli storni necessari all'interno della loro sezione; che, per quanto riguarda la sezione «garanzia» del FEAOG, è opportuno, data la necessità di chiudere i conti il 31 marzo, che la Commissione possa procedere, fra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell'esercizio successivo, agli storni necessari da capitolo a capitolo; che occorre, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2681/74, che la Commissione sia abilitata ad effettuare gli storni richiesti fra i capitoli della sezione «garanzia» del FEAOG e il capitolo «aiuto alimentare»;

⁽¹⁾ GU n. L 116 del 1° 5. 1973.